



Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 91 DEL 19/12/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Roncarati Fausto.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani.

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Gargano Giovanni	Presente
2	Cantoni Silvia	Presente
3	Salvioli Alessandro	Presente
4	Petrucci Luca	Presente
5	Aissa Basma	Presente
6	Po Giampiero	Presente
7	Roncarati Fausto	Presente
8	Cocchi Bonora Maurizia	Presente
9	Bianconi Susanna	Presente
10	Marchese Alessandra	Assente
11	Marrone Giovanni	Presente
12	Saltini Andrea	Presente
13	Ballotta Matteo	Presente
14	Cuoghi Paola	Presente
15	Fabbri Pier Francesco	Presente
16	Montanari Diego	Presente
17	Amicucci Modesto	Presente
18	Girotti Zirotti Cristina	Assente
19	Zannito Massimo	Assente
20	Fantuzzi Enrico	Presente
21	Corazza Andrea	Assente
22	Santunione Silvia	Presente
23	Temellini Andrea	Assente
24	Piacquadio Ugo	Presente
25	Bottinelli Laura	Presente

PRESENTI N.: 20

ASSENTI N.:5

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: CASELGRANDI NADIA, BARBIERI RITA, BERTONCELLI DENIS, PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA, SILVESTRI MATTEO

Alle ore 20:45 esce l'assessore Silvestri Matteo.
Alle ore 22:00 esce l'assessore Graziosi Valentina.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RONCARATI FAUSTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Le proposte di deliberazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna vengono trattate e discusse congiuntamente.

Ogni proposta di deliberazione verrà sottoposta a distinta votazione.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 contenente norme per il riordino della disciplina dei tributi locali e che ha previsto la possibilità per i Comuni di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) con un canone a partire dal 1 gennaio 1999, da disciplinare con apposito regolamento;

Visti in particolare gli art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" e 63 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Dato atto che il Consiglio di Stato - Sez. III - 14 luglio 1998, n. 815/98, ha ritenuto che il canone di concessione per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche non ha natura tributaria, in quanto trattasi di corrispettivo per l'utilizzo del bene pubblico;

Visto il proprio regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni approvato con deliberazione consiliare n. 273 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il "Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/02/2017, che costituisce una appendice, specifica e limitata alle sole categorie di intervento in esso trattate, e che si integra al "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni";

Considerato che è volontà dell'Amministrazione:

- modificare l'importo minimo e i termini entro cui è possibile presentare domanda di rimborso per eventuali canoni versati in misura superiore al dovuto, introducendo una regolamentazione uniforme per le occupazioni permanenti e temporanee;
- rendere più efficiente il procedimento di riscossione del canone in caso di mancato pagamento, eliminando il sollecito tramite posta ordinaria e prevedendo direttamente la notifica di un avviso di accertamento;
- escludere dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico permanente gli accessi ed i passi carrabili in genere;

Dato atto che tali modifiche possono essere adottate nell'ambito della propria potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i;

Ritenuto quindi, al fine di perseguire gli obiettivi sopracitati, modificare alcuni articoli e l'Allegato n. 1 "Tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche occupazioni permanenti" punti C, D, E del Regolamento Cosap vigente, come specificatamente dettagliato nell'Allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 42, punto 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388 del 23.12.2000 che disciplina l'efficacia delle modifiche regolamentari;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare nella seduta del 09 dicembre 2019;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n.



In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione

Indi

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: **20**
risultano assenti i Consiglieri:
MARCHESE ALESSANDRA
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA
ZANNITO MASSIMO
CORAZZA ANDREA
TEPELLINI ANDREA

Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto: **0**

Consiglieri votanti: **17**

Astenuti: **3**
Dichiarano di astenersi i Consiglieri:
SANTUNIONE SILVIA
PIACQUADIO UGO
BOTTINELLI LAURA

Favorevoli: **15**

Contrari: **2**
Si dichiarano contrari i Consiglieri:
AMICUCCI MODESTO
FANTUZZI ENRICO

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni al proprio "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni", contenute nel prospetto allegato A), e riportate nel testo coordinato del Regolamento di cui all'allegato B), allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020.

Dopodiché,
considerato che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti

IL CONSIGLIO COMUNALE



con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: **20**
risultano assenti i Consiglieri:
MARCHESE ALESSANDRA
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA
ZANNITO MASSIMO
CORAZZA ANDREA
TEMELLINI ANDREA

Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto: **0**

Consiglieri votanti: **17**

Astenuti: **3**
Dichiarano di astenersi i Consiglieri:
SANTUNIONE SILVIA
PIACQUADIO UGO
BOTTINELLI LAURA

Favorevoli: **15**

Contrari: **2**
Si dichiarano contrari i Consiglieri:
AMICUCCI MODESTO
FANTUZZI ENRICO

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Istruttore

Servizio Entrate E Tributi
D.ssa Simona Lodesani

Castaldi Silvia





Comune di Castelfranco Emilia

**Regolamento comunale per l'istituzione e
l'applicazione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle
concessioni**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 273 DEL 21/12/1998:

**MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 24/02/1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 237 DEL 29/12/1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 28/02/2000
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 254 DEL 15/12/2004
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 180 DEL 30/11/2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 212 DEL 29/12/2008
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 231 DEL 29/12/2011
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 29/03/2012
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 190 DEL 30/07/2014
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 155 DEL 09/12/2015**

CON DELIBERA DI CC. 9 DEL 09/02/2017 È STATO APPROVATO IL
**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO E
SOTTOSUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO** CHE, LIMITATAMENTE ALLE
SOLE CATEGORIE DI INTERVENTO IN ESSO TRATTATE, COSTITUISCE
MODIFICA AL PRESENTE REGOLAMENTO.



SOMMARIO:

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Gestione del canone
- Art. 3: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4: Occupazioni abusive
- Art. 5: Occupazioni d'urgenza
- Art. 6: Domanda di concessione
- Art. 7: Contenuto della domanda
- Art. 8: Istruttoria della domanda
- Art. 9: Rilascio della concessione e suo contenuto
- Art. 10: Titolare della concessione
- Art. 11: Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 12: Obblighi del concessionario
- Art. 13: Revoca della concessione
- Art. 14: Sospensione della concessione
- Art. 15: Modalità di applicazione della revoca e della sospensione
- Art. 16: Decadenza ed estinzione della concessione
- Art.17: Controlli accertamenti delle violazioni ordinanze di sgombero ripristino
- Art. 18: Occupazioni ed esecuzioni di lavori
- Art. 19: Manutenzione delle opere
- Art. 20: Occupazioni ad opera di suonatori, funamboli e simili
- Art. 21: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 22: Esposizione di merce
- Art. 23: Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
- Art. 24: Passi carrabili ed accessi carrabili
- Art. 25: Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art.26: Occupazioni con autovetture
- Art.27: Occupazioni per lavori edili



Art.28: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.29: Oggetto del canone

Art.30: Soggetto attivo

Art.31: Soggetto passivo

Art.32: Tariffa e graduazione del canone

Art.33: Pagamento del canone

¹Art.33-bis: *Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza*

Art.34: Controlli riscossione coattiva e rimborsi

Art.35: Tariffa Per le occupazioni temporanee e sua graduazione in Rapporto alla durata e alle superfici

Art.36: Variazioni della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee

Art.37: Applicazioni di riduzioni e maggiorazioni

Art.38: Tariffa Occupazione permanente e sua graduazione in rapporto alla superficie

Art.39: Riduzione della tariffa per occupazioni permanenti

Art.40: Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

Art.41: Esenzioni Agevolazioni Esclusioni

Art.42: Sanzioni ed Interessi

Art.43: Funzionario Responsabile

Art.44: Contenzioso (**Abrogato**)

Art.45: Entrata in vigore

ALLEGATI :

N. 1: TARIFFE

N. 2: STRADARIO IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE

¹ Rif. Delibera CC. N 180 del 30/11/2007
Pagina 3 di 27



Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree mercatali, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati.

Art.2
GESTIONE DEL CANONE

1. Gli adempimenti connessi alla gestione e alla riscossione, sia volontaria che coattiva del canone, istituito ai sensi dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal comune o da esso affidati in concessione a terzi, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art.3
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente, si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. ²“Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la relativa tariffa e le sanzioni previste dall'art.42”.

Art.4
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;

² Le modifiche intervenute sono evidenziate in neretto.
Rif. Delibera C.C. n. 34 del 28/02/2000
Pagina 4 di 27



- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
 - le occupazioni temporanee ove il canone non sia stato versato al momento della consegna dell'atto di concessione con le modalità di cui all'art. 33 comma 4 del seguente Regolamento
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive dei beni di cui all'art. 1, il Responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.5 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. Il Comune provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art.6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art.1, deve produrre apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione. La domanda, redatta in bollo, diretta al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio protocollo. Questo ne inoltrerà copia agli uffici interessati a norma del vigente regolamento di organizzazione interna.
2. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda deve essere esaminata nei termini di cui alla legge del 7 agosto 1990 n.241.

Art.7 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:
- a) generalità o denominazione/ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita iva del richiedente;
 - b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art. 1, dei quali è richiesta l'occupazione;
 - c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
 - e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le prescrizioni del presente regolamento;
 - f) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal comune.



2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e regolamenti.
3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozioni di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.
4. E' necessario riportare, nella domanda, gli estremi di eventuali necessarie concessioni od autorizzazioni edilizie.
5. Relativamente alle occupazioni temporanee, la procedura sarà la seguente:
 - a) redazione della richiesta in bollo, su moduli predisposti dal comune;
 - b) rilascio della relativa concessione, previa istruttoria a cura e firma del responsabile dell'ufficio competente nel merito della richiesta, a termini di regolamenti interni;
 - c) pagamento del canone dovuto a norma e con le modalità di cui agli artt.32 e 33 del presente regolamento, allegando la relativa documentazione.

Art.8 **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di integrazioni documentali, il comune invita il richiedente a fornire ogni elemento ritenuto necessario per l'esame.
2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nell'istruttoria della domanda, condotta con l'acquisizione dei necessari pareri tecnici interni, si tiene conto delle esigenze di sicurezza, ed igiene pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole materie.
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere od impianti che comportano il ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, d'importo pari al cento per cento delle presunte spese di ripristino.

Art.9 **RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO**

1. Gli uffici comunali che hanno rilasciato o avrebbero dovuto rilasciare la concessione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi di cui all'articolo 1.



In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, la determinazione del canone dovuto in base alla tariffa di cui all'allegato n. 1, al presente regolamento, nonché le modalità di pagamento.

2. Il Comune richiede, a titolo di garanzia, una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
3. La liberazione dalle garanzie richieste è subordinata al parere favorevole del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
4. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.
5. La concessione viene accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza del Sindaco. L'ufficio competente invita il richiedente al ritiro della concessione. L'eventuale diniego deve essere comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. La concessione non viene rilasciata a persone fisiche e giuridiche che risultino per precedenti occupazioni non avere pagato il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico previsto dal seguente regolamento entro i termini previsti, sino al pagamento di quanto dovuto (salvo diversamente stabilito dall'Amministrazione concedente in caso di ricorsi)

Art.10 TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi subconcessione.
2. E' ammesso il subentro nella concessione, dietro apposita preventiva domanda al comune. Le domande dei soggetti richiedenti il subentro, a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno esaminate con priorità.
3. E' ammesso il rilascio di un'unica concessione cumulativa all'organizzatore di iniziative aventi finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali, per tutti gli spazi dell'iniziativa, sia per gli spazi direttamente gestiti che non. Il richiedente può concedere gli spazi richiesti, in deroga a quanto previsto al comma 1, a terzi, anche svolgenti attività economiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare in materia commerciale e igienico-sanitaria. L'organizzatore è tenuto al pagamento della concessione secondo quanto previsto dal successivo art. 33, salvo il diritto di richiedere il rimborso per gli spazi non effettivamente occupati per causa di forza maggiore (ad esempio per maltempo)



Art.11
RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare domanda nel termine perentorio di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione in atto.
2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

Art.12
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o regolamento, prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e gestire correttamente ogni opera da realizzare.
3. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici comunali.

Art.13
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il comune può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, nonchè per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover corrispondere alcun indennizzo.

Art.14
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione.



Art.15

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

1. La revoca o la sospensione della concessione, sono disposte con provvedimento del responsabile del settore competente al rilascio della concessione, recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al titolare.
2. La revoca comporta la proporzionale restituzione del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, su domanda del titolare.

Art.16

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Al verificarsi di una sola delle seguenti cause, il concessionario decade dalla concessione per: inadempienza o violazione delle condizioni prescritte nella concessione, mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa dovuta, inosservanza di leggi o di regolamenti, danni alle proprietà comunali, mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.
2. La concessione si estingue nei seguenti casi:
 - a) scadenza del termine;
 - b) rinuncia del concessionario;
 - c) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero per estinzione della persona giuridica;
 - d) per intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario.

Art.17

CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO RIPRISTINO

1. Il Comune può disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso la Polizia Municipale o appositi incaricati.
2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, devono risultare da verbale di contestazione degli addebiti con indicazione delle relative sanzioni.
3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi al contenuto dell'atto di concessione.
4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dalla occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Responsabile del Servizio competente provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.



Art.18
OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI

1. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti a evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art.19
MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato i luoghi occupati, che devono essere restituiti al comune, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

Art.20
OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

1. I suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e di altre Autorità. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Art.21
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.



Art.22 ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purchè non in contrasto con le norme del codice della strada e di igiene pubblica.

Art.23 POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonchè da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dalla Polizia Municipale. L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'ufficio attività produttive, cui compete il rilascio della relativa concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante, devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

Art.24 PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa concessione, sono di competenza del Settore Pianificazione Economico Territoriale, ovvero di altri uffici competenti.
3. Nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta purché sia segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad esempio modifica della sosta esistente). In tali casi, previo specifico provvedimento, è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale e/o verticale a spese del richiedente atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Lo spazio così definito verrà assoggettato al pagamento di un canone, che si somma a quello definito per il passo carrabile, alle medesime tariffe. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene allo spazio così riservato, si considera con una profondità standard pari ad un metro per tutto il suo sviluppo lineare, ivi compreso lo spazio eventualmente necessario sul lato stradale opposto al passo carrabile



Art.25
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Art.26
OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE

1. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico "taxi", nelle aree a ciò destinate, il canone è commisurato alla singola superficie assegnata.

Art.27
OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI

1. Senza la prescritta concessione è vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonchè loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità.
2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative ed in particolare il Nuovo Codice della Strada con il relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, polizia ed igiene urbana, nonchè della circolazione stradale.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.

Art.28
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o temporaneo, dei luoghi di cui all'art. 1, avente il contenuto previsto dall'art. 9.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui all'articolo 32 del presente regolamento. Il canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni



previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.29 OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'articolo 1 del presente regolamento.

Art.30 SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni, così come definite all'articolo 1, del presente regolamento, effettuate nel territorio del comune di Castelfranco Emilia (Mo), il canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione sia volontaria che coattiva del canone, sono effettuati direttamente dal comune o da esso affidati in concessione a terzi, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art.31 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, nonché dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie utilizzata.

Art.32 TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- c) durata dell'occupazione;
- d) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza, come individuate nell'allegato n. 2 al presente regolamento.



2. Per ogni singola tipologia di occupazione, le relative tariffe, sono contenute nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma precedente sono determinate annualmente entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata determinazione s'intendono confermate le tariffe vigenti nell'anno antecedente.
4. Ai fini della commisurazione del canone, si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione

Art.33 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato al momento della consegna dell'atto di concessione (che può avvenire anche mediante il concessionario), in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, ovvero in forma rateizzata secondo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8, fermo restando che il pagamento della prima rata deve essere effettuato al momento della consegna dell'atto di concessione. Il mancato pagamento comporta la non validità della concessione e pertanto l'occupazione, se effettuata, è da considerarsi abusiva ai sensi dell'art. 4, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 e l'obbligo di cessazione dell'occupazione ai sensi dell'art. 17.
5. Nel caso di gestione diretta le modalità di riscossione sono le seguenti:
 - a) a mezzo bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Castelfranco Emilia (Mo), per tutte le occupazioni tranne quelle di cui alla successiva lettera b);
 - b) per le occupazioni temporanee di durata inferiore a sette giorni, il pagamento del canone avviene tramite gli operatori di Polizia Municipale, i quali rilasceranno a titolo di quietanza per l'avvenuto pagamento, specifica ricevuta.
6. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone, il versamento sarà effettuato con le modalità indicate nell'apposito capitolato per la concessione del servizio.



7. Per il pagamento di importi superiori a euro 500,00, il concessionario dell'occupazione può chiedere, con istanza scritta, la rateizzazione dello stesso, fino a quattro rate trimestrali di pari importo. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi al tasso legale. Il Comune o il concessionario del servizio potrà richiedere, a titolo di garanzia, una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora l'importo rateizzato superi euro 2.000,00. Per il pagamento di importi superiori a euro 5.000,00 può essere richiesta, la rateizzazione fino a otto rate trimestrali di pari importo.
8. Le scadenze di pagamento per occupazione per il mercato per importi superiori a euro 300,00 vengono fissate al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12. Resta fissato al 31/03 il versamento per importo inferiore a euro 300,00.
9. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a euro 2,00.

Art. 33-bis

OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CANONE ENTRO LA PREVISTA SCADENZA

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro le previste scadenze, l'ufficio tributi (o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico), ~~con sollecito inviato tramite posta ordinaria, invita il concessionario dell'occupazione ad adempiere entro il termine ivi indicato. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio notifica, con le modalità previste per legge, anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un secondo sollecito~~ **apposito avviso di accertamento comprensivo di sanzioni (previste dal successivo art. 42)** assegnandogli 30 giorni (decorrenti dall'avvenuta notifica di questo sollecito) per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto, la concessione decadrà automaticamente (~~rendendo "abusivo" l'ulteriore protrarsi dell'occupazione~~) ed il credito verrà riscosso coattivamente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 comma 4 per le occupazioni temporanee.
2. La decadenza automatica della concessione di suolo pubblico di cui al comma 1 comporta la revoca della eventuale autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività sullo stesso suolo pubblico.
3. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
4. **Qualora il concessionario dell'occupazione non abbia regolarizzato il pagamento in occasione del primo sollecito, mediante la notifica del secondo sollecito vengono irrogate le sanzioni previste dal successivo art. 42 per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone.**
5. Se il pagamento è rateale, in caso di mancato pagamento di una rata il concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non avrà più diritto ad alcuna rateizzazione.

Commento [c1]: Abrogato, si veda comma 1



Art. 34 CONTROLLI RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. I controlli sono eseguiti, d'iniziativa, dalla Polizia Urbana e dagli uffici competenti a norma di regolamento interno, di concerto con il Funzionario responsabile della gestione del canone, ovvero su richiesta di quest'ultimo.
2. La riscossione coattiva avviene con le modalità ed ai sensi del R.D.L. del 14 aprile 1910 n°639.
3. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro 5 anni ~~per le occupazioni permanenti e 10 anni per quelle temporanee (prescrizione estintiva del codice civile)~~ dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora al tasso legale. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a euro ~~10,00~~.

Formattato: Barrato

Commento [c2]: 12,00

Formattato: Barrato

Art. 35 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA E ALLE SUPERFICI

1. Ai fini della graduazione della tariffa in rapporto alla durata ed alle superfici occupate, vengono stabilite le seguenti fasce orarie di occupazione e le relative misure di riferimento:

FASCIA ORARIA:

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Tariffa giornaliera ridotta al 60 per cento

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Tariffa giornaliera ridotta al 30 per cento

Dalle ore 20.00 alle ore 08.00
Tariffa giornaliera ridotta al 10 per cento

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 14 giorni Tariffa giornaliera intera
Oltre i 14 giorni Tariffa giornaliera ridotta del 20%

SUPERFICIE

Fino a 1.000 mq. Tutta la superficie Oltre i
1.000 mq. Riduzione del 90%



Limitatamente alle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante come segue:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - fino a 100 mq. | Riduzione del 50% |
| - da 100 a 1.000 mq. | Riduzione del 75% |
| - oltre 1.000 mq. | Riduzione del 90% |

Art. 36

VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Si indicano di seguito le variazioni alla tariffa stabilite con il presente regolamento e contemporaneamente vengono stabilite le riduzioni o maggiorazioni della tariffa ordinaria in relazione alle diverse tipologie di occupazioni temporanee:

- a) Riduzione del 85% per le occupazioni connesse ad iniziative promosse da comitati o associazioni di imprese od altri organismi appositamente costituiti, che non abbiano scopo di lucro, con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero ed approvate dalla Giunta Comunale, effettuate per attività non direttamente gestite dai suddetti soggetti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ai quali si applica la riduzione di cui alla lettera g) e da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, con autorizzazione diretta della Pubblica Amministrazione (ai quali si applica la riduzione di cui alla lettera f);
- b) Tariffa intera per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune;
- c) Riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) Riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Si intende ricorrente quando si verifica per più di 2 volte all'anno;
- e) Riduzione dell'80% per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche e sindacali.;
- f) Riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- g) Riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;



- h) Maggiorazione del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 37
APPLICAZIONI DI RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Tutte le riduzioni e le maggiorazioni, previste nel presente regolamento, sono fra loro cumulabili nel caso in cui lo stesso concessionario ne abbia diritto e comunque sarà dovuto un minimo di euro 0,10 al MQ.

Art. 38
TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE

1. Si intendono per occupazioni permanenti quelle aventi durata superiore all'anno; alle stesse si applica la tariffa intera, per superficie fino a mille mq., mentre si applica la riduzione del novanta per cento della tariffa, per la parte di superficie eccedente i mille mq.
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. nove.
3. L'eventuale superficie eccedente il limite sopra indicato è calcolata in ragione del dieci per cento.
4. Il canone è dovuto per anno solare e per ciascun passo carrabile.

Commento [c3]: abrogato

Commento [c4]: abrogato

Art. 39
RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le riduzioni della tariffa vengono stabilite nelle seguenti misure:
 - a) riduzione del 80% : per accessi carrabili o pedonali, a raso, per i quali viene richiesto apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
 - b) riduzione del 90% : per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
 - c) riduzione del 50% : per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;
 - d) riduzione del 50% : per i passi carrabili aventi le caratteristiche previste di cui all'art.24 del presente regolamento.
2. Inoltre, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.

Commento [c5]: abrogato



Art. 40

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata nell'allegato 1) al presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 viene determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE

1) Spazi sovrastanti e sottostanti	1
2) Manifestazioni politiche	1
3) Parcheggi pubblici e privati	1
4) Distributori di tabacchi e carburanti	1
5) Impianti pubblicitari	1
6) Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	1
7) Venditori ambulanti	1
8) Lavori edili	1
9) Cavi condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1

Art. 41

ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22- 12-1 986 n°917 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, gli Enti di cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n°460;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere e in genere quelle occupazioni



costituenti "arredo urbano", previo nulla osta del Settore Pianificazione Economico Territoriale;

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche connesse ad iniziative con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero, promosse da comitati o associazioni di imprese od altri organismi appositamente costituiti, che non abbiano scopo di lucro, purchè effettuate per attività direttamente gestite dai suddetti soggetti o comunque effettuate da soggetti no profit;
 - i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, se non gratuita
 - l) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'effettuazione del mercato dei produttori agricoli
 - m) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori pubblici appaltati dal Comune
 - n) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori effettuati da gestori e/o proprietari degli impianti a rete;
 - o) le occupazioni effettuate dagli artigiani e dai pubblici esercizi, limitatamente alle attività poste in essere finalizzate alla somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande, qualora consentito.
2. Sono considerate occasionali, anche ai fini della lettera d) del comma 1:
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni vigenti;



- occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze purchè siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (e potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

3. Sono esclusi dall'applicazione del canone gli accessi ed i passi carrabili in genere, i balconi, le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sociali e del volontariato, fino ad un massimo di 10 MQ, le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.

Commento [c6]: INTRODOTTA
NUOVA ESCLUSIONE

Art.42 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
2. In caso di mancato pagamento integrale o parziale del canone dovuto si applica la sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285.
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi di mora al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 43 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura la riscossione coattiva.



Art. 44
CONTENZIOSO (Abrogato)

Art. 45
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha effetto dal 1° gennaio 1999.

A L L E G A T O N ° 1:

TARIFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI

PERMANENTI

A. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	€ 22,20765
Categoria seconda	€ 15,49371
Categoria terza	€ 7,74685

B. Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 6,66229
Categoria seconda	€ 4,64811
Categoria terza	€ 2,32406

C. Occupazioni con passi carrabili anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 11,10382
Categoria seconda	€ 7,74685
Categoria terza	€ 3,87343

Commento [c7]: PUNTO C.
ABROGATO



D. Accessi carrabili e pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 80%)

Categoria prima	€ 2,22076
Categoria seconda	€ 1,54937
Categoria terza	€ 0,77469

Commento [c12]: PUNTO D.
ABROGATO

E. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 80%)

Categoria prima	€ 2,22076
Categoria seconda	€ 1,54937
Categoria terza	€ 0,77469

Commento [c13]: PUNTO E.
ABROGATO

F. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

G. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:
per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	€ 129,11422
Categoria seconda	€ 92,96224
Categoria terza	€ 51,64569

H. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 10,32914
Zona limitrofa	€ 7,74685
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,16457

I. Distributori di carburanti:

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 39,25072
Zona limitrofa	€ 23,75702
Sobborghi e zone periferiche	€ 10,32914
Frazioni	€ 5,16457



Il canone è applicato per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,39443
Categoria seconda	€ 0,92962
Categoria terza	€ 0,51646

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle TRE categorie in cui è stato classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (tariffa ridotta al 60%)

Categoria prima	€ 0,83666
Categoria seconda	€ 0,55777
Categoria terza	€ 0,30987

2) Fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (tariffa ridotta al 30%)

Categoria prima	€ 0,41833
Categoria seconda	€ 0,27889
Categoria terza	€ 0,15494

3) Fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 08.00 (tariffa ridotta al 10%)

Categoria prima	€ 0,13944
Categoria seconda	€ 0,09296
Categoria terza	€ 0,05165

4) Fino a 14 giorni (tariffa intera): (le tariffe di cui alla lettera L)

5) Oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):



Categoria prima	€ 1,11555
Categoria seconda	€ 0,74370
Categoria terza	€ 0,41317

- M) Per le occupazioni connesse ad iniziative promosse da comitati o associazioni di imprese od altri organismi appositamente costituiti, che non abbiano scopo di lucro, con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero, effettuate per attività non direttamente gestite dai suddetti soggetti, si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera L) e ridotta del 85%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ai quali si applica la lettera O) e da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, con autorizzazione diretta della Pubblica Amministrazione (ai quali si applica la lettera N).”
- N) Per le occupazioni realizzate con venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%. fatta salva l'esenzione disposta dall'art. 41 comma 1 lett. l) per il mercato dei produttori agricoli
- O) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera L) è ridotta del 80%.
- P) Per le occupazioni temporanee di suolo, la tariffa di cui alla lettera L) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- Q) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera L).
- R) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera L) sono ridotte del 50%.
- S) Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali, comportanti attività di vendita o di somministrazione non gratuita e superiori ai 10 Mq, si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera L) e ridotta dell'80%
- T) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino a un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	€ 15,49371
Categoria seconda	€ 11,36205
Categoria terza	€ 7,74685

b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.: (+ 50%)

Categoria prima	€ 23,24056
-----------------	------------



Categoria seconda	€ 17,04308
Categoria terza	€ 11,62028

Le occupazioni di cui alle lettere A) B) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento del canone nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima	€ 20,14182
Categoria seconda	€ 14,77067
Categoria terza	€ 10,07091

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%):

Categoria prima	€ 23,24056
Categoria seconda	€ 17,04308
Categoria terza	€ 11,62028

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

Categoria prima	€ 30,98741
Categoria seconda	€ 22,72410
Categoria terza	€ 15,49371

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA B)

1) Fino a 90 gg. (+30%):

Categoria prima	€ 30,21273
Categoria seconda	€ 22,15600
Categoria terza	€ 15,10636

2) oltre i 90 gg. e fino ai 180 gg. (+50%):

Categoria prima	€ 34,86084
Categoria seconda	€ 25,56462
Categoria terza	€ 17,43042

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

Categoria prima	€ 46,48112
Categoria seconda	€ 34,08616
Categoria terza	€ 23,24056



La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.



Comune di Castelfranco Emilia

**Regolamento comunale per l'istituzione e
l'applicazione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle
concessioni**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 273 DEL 21/12/1998:

**MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 24/02/1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 237 DEL 29/12/1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 28/02/2000
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 254 DEL 15/12/2004
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 180 DEL 30/11/2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 212 DEL 29/12/2008
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 231 DEL 29/12/2011
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 29/03/2012
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 190 DEL 30/07/2014
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 155 DEL 09/12/2015**

**CON DELIBERA DI CC. 9 DEL 09/02/2017 È STATO APPROVATO IL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO E
SOTTOSUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO CHE, LIMITATAMENTE ALLE
SOLE CATEGORIE DI INTERVENTO IN ESSO TRATTATE, COSTITUISCE
MODIFICA AL PRESENTE REGOLAMENTO.**



SOMMARIO:

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Gestione del canone
- Art. 3: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4: Occupazioni abusive
- Art. 5: Occupazioni d'urgenza
- Art. 6: Domanda di concessione
- Art. 7: Contenuto della domanda
- Art. 8: Istruttoria della domanda
- Art. 9: Rilascio della concessione e suo contenuto
- Art. 10: Titolare della concessione
- Art. 11: Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 12: Obblighi del concessionario
- Art. 13: Revoca della concessione
- Art. 14: Sospensione della concessione
- Art. 15: Modalità di applicazione della revoca e della sospensione
- Art. 16: Decadenza ed estinzione della concessione
- Art.17: Controlli accertamenti delle violazioni ordinanze di sgombero ripristino
- Art. 18: Occupazioni ed esecuzioni di lavori
- Art. 19: Manutenzione delle opere
- Art. 20: Occupazioni ad opera di suonatori, funamboli e simili
- Art. 21: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 22: Esposizione di merce
- Art. 23: Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
- Art. 24: Passi carrabili ed accessi carrabili
- Art. 25: Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art.26: Occupazioni con autovetture
- Art.27: Occupazioni per lavori edili



Art.28: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.29: Oggetto del canone

Art.30: Soggetto attivo

Art.31: Soggetto passivo

Art.32: Tariffa e graduazione del canone

Art.33: Pagamento del canone

¹Art.33-bis: *Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza*

Art.34: Controlli riscossione coattiva e rimborsi

Art.35: Tariffa Per le occupazioni temporanee e sua graduazione in Rapporto alla durata e alle superfici

Art.36: Variazioni della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee

Art.37: Applicazioni di riduzioni e maggiorazioni

Art.38: Tariffa Occupazione permanente e sua graduazione in rapporto alla superficie

Art.39: Riduzione della tariffa per occupazioni permanenti

Art.40: Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

Art.41: Esenzioni Agevolazioni Esclusioni

Art.42: Sanzioni ed Interessi

Art.43: Funzionario Responsabile

Art.44: Contenzioso (*Abrogato*)

Art.45: Entrata in vigore

ALLEGATI :

N. 1: TARIFFE

N. 2: STRADARIO IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE

¹ Rif. Delibera CC. N 180 del 30/11/2007



Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree mercatali, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati.

Art.2

GESTIONE DEL CANONE

1. Gli adempimenti connessi alla gestione e alla riscossione, sia volontaria che coattiva del canone, istituito ai sensi dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal comune o da esso affidati in concessione a terzi, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art.3

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente, si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. ²“Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la relativa tariffa e le sanzioni previste dall'art.42”.

Art.4

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

² Le modifiche intervenute sono evidenziate in neretto.



Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
 - le occupazioni temporanee ove il canone non sia stato versato al momento della consegna dell'atto di concessione con le modalità di cui all'art. 33 comma 4 del seguente Regolamento
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive dei beni di cui all'art. 1, il Responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.5 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. Il Comune provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art.6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art.1, deve produrre apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione. La domanda, redatta in bollo, diretta al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio protocollo. Questo ne inoltrerà copia agli uffici interessati a norma del vigente regolamento di organizzazione interna.
2. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda deve essere esaminata nei termini di cui alla legge del 7 agosto 1990 n.241.

Art.7 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:
- a) generalità o denominazione/ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita iva del richiedente;
 - b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art. 1, dei quali è richiesta l'occupazione;
 - c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
 - e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le prescrizioni del presente regolamento;



- f) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal comune.
2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e regolamenti.
 3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozioni di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.
 4. E' necessario riportare, nella domanda, gli estremi di eventuali necessarie concessioni od autorizzazioni edilizie.
 5. Relativamente alle occupazioni temporanee, la procedura sarà la seguente:
 - a) redazione della richiesta in bollo, su moduli predisposti dal comune;
 - b) rilascio della relativa concessione, previa istruttoria a cura e firma del responsabile dell'ufficio competente nel merito della richiesta, a termini di regolamenti interni;
 - c) pagamento del canone dovuto a norma e con le modalità di cui agli artt.32 e 33 del presente regolamento, allegando la relativa documentazione.

Art.8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di integrazioni documentali, il comune invita il richiedente a fornire ogni elemento ritenuto necessario per l'esame.
2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nell'istruttoria della domanda, condotta con l'acquisizione dei necessari pareri tecnici interni, si tiene conto delle esigenze di sicurezza, ed igiene pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole materie.
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere od impianti che comportano il ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, d'importo pari al cento per cento delle presunte spese di ripristino.



Art.9

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. Gli uffici comunali che hanno rilasciato o avrebbero dovuto rilasciare la concessione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi di cui all'articolo 1.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, la determinazione del canone dovuto in base alla tariffa di cui all'allegato n. 1, al presente regolamento, nonché le modalità di pagamento.

2. Il Comune richiede, a titolo di garanzia, una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
3. La liberazione dalle garanzie richieste è subordinata al parere favorevole del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
4. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.
5. La concessione viene accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza del Sindaco. L'ufficio competente invita il richiedente al ritiro della concessione. L'eventuale diniego deve essere comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. La concessione non viene rilasciata a persone fisiche e giuridiche che risultino per precedenti occupazioni non avere pagato il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico previsto dal seguente regolamento entro i termini previsti, sino al pagamento di quanto dovuto (salvo diversamente stabilito dall'Amministrazione concedente in caso di ricorsi)

Art.10

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi subconcessione.
2. E' ammesso il subentro nella concessione, dietro apposita preventiva domanda al comune. Le domande dei soggetti richiedenti il subentro, a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno esaminate con priorità.
3. E' ammesso il rilascio di un'unica concessione cumulativa all'organizzatore di iniziative aventi finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali, per tutti gli spazi dell'iniziativa, sia per gli spazi direttamente gestiti che non. Il richiedente può concedere gli spazi richiesti, in deroga a quanto



previsto al comma 1, a terzi, anche svolgenti attività economiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare in materia commerciale e igienico-sanitaria. L'organizzatore è tenuto al pagamento della concessione secondo quanto previsto dal successivo art. 33, salvo il diritto di richiedere il rimborso per gli spazi non effettivamente occupati per causa di forza maggiore (ad esempio per maltempo)

Art.11

RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare domanda nel termine perentorio di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione in atto.
2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

Art.12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o regolamento, prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e gestire correttamente ogni opera da realizzare.
3. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici comunali.

Art.13

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il comune può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, nonchè per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover corrispondere alcun indennizzo.



Art.14

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione.

Art.15

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

1. La revoca o la sospensione della concessione, sono disposte con provvedimento del responsabile del settore competente al rilascio della concessione, recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al titolare.
2. La revoca comporta la proporzionale restituzione del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, su domanda del titolare.

Art.16

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Al verificarsi di una sola delle seguenti cause, il concessionario decade dalla concessione per: inadempienza o violazione delle condizioni prescritte nella concessione, mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa dovuta, inosservanza di leggi o di regolamenti, danni alle proprietà comunali, mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.
2. La concessione si estingue nei seguenti casi:
 - a) scadenza del termine;
 - b) rinuncia del concessionario;
 - c) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero per estinzione della persona giuridica;
 - d) per intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario.

Art.17

CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO RIPRISTINO

1. Il Comune può disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso la Polizia Municipale o appositi incaricati.
2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, devono risultare da verbale di contestazione degli addebiti con indicazione delle relative sanzioni.
3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi al contenuto dell'atto di concessione.
4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dalla occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Responsabile del Servizio competente provvederà ad



emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Art.18 OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI

1. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti a evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art.19 MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato i luoghi occupati, che devono essere restituiti al comune, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

Art.20 OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

1. I suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e di altre Autorità. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Art.21 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di



occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.22

ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purchè non in contrasto con le norme del codice della strada e di igiene pubblica.

Art.23

POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dalla Polizia Municipale. L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'ufficio attività produttive, cui compete il rilascio della relativa concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante, devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

Art.24

PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa concessione, sono di competenza del Settore Pianificazione Economico Territoriale, ovvero di altri uffici competenti.
3. Nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta purché sia segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad esempio modifica della sosta esistente). In tali casi, previo specifico provvedimento, è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale e/o verticale a spese del richiedente atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Lo spazio così definito verrà assoggettato al pagamento di un



canone, che si somma a quello definito per il passo carrabile, alle medesime tariffe. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene allo spazio così riservato, si considera con una profondità standard pari ad un metro per tutto il suo sviluppo lineare, ivi compreso lo spazio eventualmente necessario sul lato stradale opposto al passo carrabile

Art.25

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Art.26

OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE

1. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico "taxi", nelle aree a ciò destinate, il canone è commisurato alla singola superficie assegnata.

Art.27

OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI

1. Senza la prescritta concessione è vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità.
2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative ed in particolare il Nuovo Codice della Strada con il relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, polizia ed igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.

Art.28

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.



2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o temporaneo, dei luoghi di cui all'art. 1, avente il contenuto previsto dall'art. 9.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui all'articolo 32 del presente regolamento. Il canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.29 OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'articolo 1 del presente regolamento.

Art.30 SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni, così come definite all'articolo 1, del presente regolamento, effettuate nel territorio del comune di Castelfranco Emilia (Mo), il canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione sia volontaria che coattiva del canone, sono effettuati direttamente dal comune o da esso affidati in concessione a terzi, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art.31 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, nonché dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie utilizzata.

Art.32 TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;



- c) durata dell'occupazione;
 - d) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza, come individuate nell'allegato n. 2 al presente regolamento.
2. Per ogni singola tipologia di occupazione, le relative tariffe, sono contenute nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 3. Le tariffe di cui al comma precedente sono determinate annualmente entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata determinazione s'intendono confermate le tariffe vigenti nell'anno antecedente.
 4. Ai fini della commisurazione del canone, si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione

Art.33 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato al momento della consegna dell'atto di concessione (che può avvenire anche mediante il concessionario), in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, ovvero in forma rateizzata secondo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8, fermo restando che il pagamento della prima rata deve essere effettuato al momento della consegna dell'atto di concessione. Il mancato pagamento comporta la non validità della concessione e pertanto l'occupazione, se effettuata, è da considerarsi abusiva ai sensi dell'art. 4, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 e l'obbligo di cessazione dell'occupazione ai sensi dell'art. 17.
5. Nel caso di gestione diretta le modalità di riscossione sono le seguenti:
 - a) a mezzo bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Castelfranco Emilia (Mo), per tutte le occupazioni tranne quelle di cui alla successiva lettera b);
 - b) per le occupazioni temporanee di durata inferiore a sette giorni, il pagamento del canone avviene tramite gli operatori di Polizia Municipale, i quali rilasceranno a titolo di quietanza per l'avvenuto pagamento, specifica ricevuta.



6. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone, il versamento sarà effettuato con le modalità indicate nell'apposito capitolato per la concessione del servizio.
7. Per il pagamento di importi superiori a euro 500,00, il concessionario dell'occupazione può chiedere, con istanza scritta, la rateizzazione dello stesso, fino a quattro rate trimestrali di pari importo. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi al tasso legale. Il Comune o il concessionario del servizio potrà richiedere, a titolo di garanzia, una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora l'importo rateizzato superi euro 2.000,00. Per il pagamento di importi superiori a euro 5.000,00 può essere richiesta, la rateizzazione fino a otto rate trimestrali di pari importo.
8. Le scadenze di pagamento per occupazione per il mercato per importi superiori a euro 300,00 vengono fissate al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12. Resta fissato al 31/03 il versamento per importo inferiore a euro 300,00.
9. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a euro 2,00.

Art. 33-bis

OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CANONE ENTRO LA PREVISTA SCADENZA

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro le previste scadenze, l'ufficio tributi (o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico) notifica, con le modalità previste per legge, al concessionario inadempiente apposito avviso di accertamento comprensivo di sanzioni (previste dal successivo art. 42), con l'avvertimento che in difetto, la concessione decadrà automaticamente ed il credito verrà riscosso coattivamente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 comma 4 per le occupazioni temporanee.
2. La decadenza automatica della concessione di suolo pubblico di cui al comma 1 comporta la revoca della eventuale autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività sullo stesso suolo pubblico.
3. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
4. [abrogato]
5. Se il pagamento è rateale, in caso di mancato pagamento di una rata il concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non avrà più diritto ad alcuna rateizzazione.



Art. 34

CONTROLLI RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. I controlli sono eseguiti, d'iniziativa, dalla Polizia Urbana e dagli uffici competenti a norma di regolamento interno, di concerto con il Funzionario responsabile della gestione del canone, ovvero su richiesta di quest'ultimo.
2. La riscossione coattiva avviene con le modalità ed ai sensi del R.D.L. del 14 aprile 1910 n°639.
3. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora al tasso legale. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a euro 12,00.

Art. 35

TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA E ALLE SUPERFICI

1. Ai fini della graduazione della tariffa in rapporto alla durata ed alle superfici occupate, vengono stabilite le seguenti fasce orarie di occupazione e le relative misure di riferimento:

FASCIA ORARIA:

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Tariffa giornaliera ridotta al 60 per cento

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Tariffa giornaliera ridotta al 30 per cento

Dalle ore 20.00 alle ore 08.00
Tariffa giornaliera ridotta al 10 per cento

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 14 giorni Tariffa giornaliera intera
Oltre i 14 giorni Tariffa giornaliera ridotta del 20%

SUPERFICIE

Fino a 1.000 mq. Tutta la superficie Oltre i
1.000 mq. Riduzione del 90%



Limitatamente alle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante come segue:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - fino a 100 mq. | Riduzione del 50% |
| - da 100 a 1.000 mq. | Riduzione del 75% |
| - oltre 1.000 mq. | Riduzione del 90% |

Art. 36

VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Si indicano di seguito le variazioni alla tariffa stabilite con il presente regolamento e contemporaneamente vengono stabilite le riduzioni o maggiorazioni della tariffa ordinaria in relazione alle diverse tipologie di occupazioni temporanee:

- a) Riduzione del 85% per le occupazioni connesse ad iniziative promosse da comitati o associazioni di imprese od altri organismi appositamente costituiti, che non abbiano scopo di lucro, con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero ed approvate dalla Giunta Comunale, effettuate per attività non direttamente gestite dai suddetti soggetti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ai quali si applica la riduzione di cui alla lettera g) e da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, con autorizzazione diretta della Pubblica Amministrazione (ai quali si applica la riduzione di cui alla lettera f);
- b) Tariffa intera per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune;
- c) Riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) Riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Si intende ricorrente quando si verifica per più di 2 volte all'anno;
- e) Riduzione dell'80% per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche e sindacali.;
- f) Riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- g) Riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;



- h) Maggiorazione del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 37

APPLICAZIONI DI RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Tutte le riduzioni e le maggiorazioni, previste nel presente regolamento, sono fra loro cumulabili nel caso in cui lo stesso concessionario ne abbia diritto e comunque sarà dovuto un minimo di euro 0,10 al MQ.

Art. 38

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE

1. Si intendono per occupazioni permanenti quelle aventi durata superiore all'anno; alle stesse si applica la tariffa intera, per superficie fino a mille mq., mentre si applica la riduzione del novanta per cento della tariffa, per la parte di superficie eccedente i mille mq.
2. [abrogato]
3. [abrogato]
4. Il canone è dovuto per anno solare.

Art. 39

RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. [abrogato]
2. Inoltre, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.

Art. 40

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata nell'allegato 1) al presente regolamento.



2. Il valore di cui al comma 1 viene determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE

1) Spazi sovrastanti e sottostanti	1
2) Manifestazioni politiche	1
3) Parcheggi pubblici e privati	1
4) Distributori di tabacchi e carburanti	1
5) Impianti pubblicitari	1
6) Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	1
7) Venditori ambulanti	1
8) Lavori edili	1
9) Cavi condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1

Art. 41

ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22- 12-1 986 n°917 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, gli Enti di cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n°460;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere e in genere quelle occupazioni costituenti "arredo urbano", previo nulla osta del Settore Pianificazione Economico Territoriale;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;



- e) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche connesse ad iniziative con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero, promosse da comitati o associazioni di imprese od altri organismi appositamente costituiti, che non abbiano scopo di lucro, purchè effettuate per attività direttamente gestite dai suddetti soggetti o comunque effettuate da soggetti no profit;
- i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, se non gratuita
- l) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'effettuazione del mercato dei produttori agricoli
- m) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori pubblici appaltati dal Comune
- n) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori effettuati da gestori e/o proprietari degli impianti a rete;
- o) le occupazioni effettuate dagli artigiani e dai pubblici esercizi, limitatamente alle attività poste in essere finalizzate alla somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande, qualora consentito.

2. Sono considerate occasionali, anche ai fini della lettera d) del comma 1:

- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni vigenti;
- occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze purchè siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (e potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

3. Sono esclusi dall'applicazione del canone gli accessi ed i passi carrabili in genere, i balconi, le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sociali e del volontariato, fino ad un massimo di 10 MQ, le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.



Art.42
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
2. In caso di mancato pagamento integrale o parziale del canone dovuto si applica la sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285.
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi di mora al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 43
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura la riscossione coattiva.

Art. 44
CONTENZIOSO (Abrogato)

Art. 45
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha effetto dal 1° gennaio 1999.



A L L E G A T O N° 1:

**TARIFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZII ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI
PERMANENTI**

A. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	€ 22,20765
Categoria seconda	€ 15,49371
Categoria terza	€ 7,74685

B. Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 6,66229
Categoria seconda	€ 4,64811
Categoria terza	€ 2,32406

C. [abrogato]

D. [abrogato]

E. [abrogato]

F. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

G. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	€ 129,11422
Categoria seconda	€ 92,96224
Categoria terza	€ 51,64569

H. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:



Centro abitato	€ 10,32914
Zona limitrofa	€ 7,74685
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,16457

I. Distributori di carburanti:

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 39,25072
Zona limitrofa	€ 23,75702
Sobborghi e zone periferiche	€ 10,32914
Frazioni	€ 5,16457

Il canone è applicato per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,39443
Categoria seconda	€ 0,92962
Categoria terza	€ 0,51646

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle TRE categorie in cui è stato classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (tariffa ridotta al 60%)

Categoria prima	€ 0,83666
Categoria seconda	€ 0,55777
Categoria terza	€ 0,30987



- 2) Fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (tariffa ridotta al 30%)

Categoria prima	€ 0,41833
Categoria seconda	€ 0,27889
Categoria terza	€ 0,15494

- 3) Fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 08.00 (tariffa ridotta al 10%)

Categoria prima	€ 0,13944
Categoria seconda	€ 0,09296
Categoria terza	€ 0,05165

- 4) Fino a 14 giorni (tariffa intera): (le tariffe di cui alla lettera L)

- 5) Oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima	€ 1,11555
Categoria seconda	€ 0,74370
Categoria terza	€ 0,41317

M) Per le occupazioni connesse ad iniziative promosse da comitati o associazioni di imprese od altri organismi appositamente costituiti, che non abbiano scopo di lucro, con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero, effettuate per attività non direttamente gestite dai suddetti soggetti, si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera L) e ridotta del 85%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ai quali si applica la lettera O) e da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, con autorizzazione diretta della Pubblica Amministrazione (ai quali si applica la lettera N).”

N) Per le occupazioni realizzate con venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%. fatta salva l’esonazione disposta dall’art. 41 comma 1 lett. l) per il mercato dei produttori agricoli

O) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera L) è ridotta del 80%.

P) Per le occupazioni temporanee di suolo, la tariffa di cui alla lettera L) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Q) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera L).

R) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe indicate alla lettera L) sono ridotte del 50%.



S) Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali, comportanti attività di vendita o di somministrazione non gratuita e superiori ai 10 Mq, si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera L) e ridotta dell'80%

T) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino a un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	€ 15,49371
Categoria seconda	€ 11,36205
Categoria terza	€ 7,74685

b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.: (+ 50%)

Categoria prima	€ 23,24056
Categoria seconda	€ 17,04308
Categoria terza	€ 11,62028

Le occupazioni di cui alle lettere A) B) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento del canone nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima	€ 20,14182
Categoria seconda	€ 14,77067
Categoria terza	€ 10,07091

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%):

Categoria prima	€ 23,24056
Categoria seconda	€ 17,04308
Categoria terza	€ 11,62028

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

Categoria prima	€ 30,98741
Categoria seconda	€ 22,72410
Categoria terza	€ 15,49371

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA B)

1) Fino a 90 gg. (+30%):



Categoria prima	€ 30,21273
Categoria seconda	€ 22,15600
Categoria terza	€ 15,10636

2) oltre i 90 gg. e fino ai 180 gg. (+50%):

Categoria prima	€ 34,86084
Categoria seconda	€ 25,56462
Categoria terza	€ 17,43042

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

Categoria prima	€ 46,48112
Categoria seconda	€ 34,08616
Categoria terza	€ 23,24056

La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.